

DETRAZIONI FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Caster S.r.l.
GENNAIO 2017
Rev.00

Sommario

1. La Detrazione Fiscale per la Riqualificazione Energetica degli Edifici	3
1.1. In cosa consiste.....	3
1.2. Chi può usufruirne	3
1.3. Edifici interessati	4
1.4. Cumulabilità con altre agevolazioni	4
2. Interventi agevolati e requisiti da rispettare.....	5
2.1. Interventi di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE.....	5
2.2. Interventi sull' INVOLUCRO	6
2.3. Installazione di PANNELLI SOLARI.....	6
2.4. Sostituzione di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	7
2.5. Installazione di SISTEMI DOMOTICI.....	8
2.6. Riqualificazione di PARTI COMUNI CONDOMINIALI.....	8
3. Adempimenti Richiesti	10
3.1. Documenti da trasmettere	13
3.2. Come effettuare i pagamenti	14
3.3. Documenti da conservare	14
3.4. Quadro di sintesi dei principali adempimenti	15
4. Riferimenti bibliografici	15

1. La Detrazione Fiscale per la Riqualificazione Energetica degli Edifici

1.1. In cosa consiste

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, sia IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) che IRES (imposta sul reddito delle società), **del 65% per le singole unità immobiliari e fino al 75% per le parti comuni dei condomini** (in funzione dei risultati raggiunti) delle spese sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

Le detrazioni sono applicabili alle spese sostenute entro il **31 dicembre 2017 per singole le unità immobiliari** ed entro il **31 dicembre 2021 per i condomini**.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre, in **dieci quote annuali**, la quota spettante nei limiti dell'Irpef o dell'IRES dovuta per l'anno in questione. L'importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

Ogni contribuente potrà richiedere **una sola agevolazione** quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie.

1.2. Chi può usufruirne

Sono ammessi all'agevolazione:

- **Persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni;
- **Contribuenti che conseguono reddito d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- **Associazioni tra professionisti**;
- **Enti pubblici e privati** che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione anche:

- Titolari di un diritto reale sull'immobile;
- Condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- Inquilini, in proporzione alla spesa sostenuta per l'intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate);
- Chi detiene l'immobile in comodato.

Casi particolari:

In caso di **variazione della titolarità dell'immobile** (es vendita) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.

Se gli interventi di riqualificazione sono stati eseguiti dagli **inquilini** o dai **comodatari**, questi continuano ad usufruire della detrazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.

Infine, in caso di **decesso dell'avente diritto**, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

1.3. Edifici interessati

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su **unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti**, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, **compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale)**. La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (ICI/IMU), se dovuta.

In caso di **ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione**, si può usufruire della detrazione solo nel caso di **fedele ricostruzione**.

In caso di **ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento**, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla **parte esistente**. In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, ecc.). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento

Casi particolari:

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un'impresa di costruzione sugli **immobili merce non possono beneficiare della detrazione** (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate). Una **Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione IRPEF** (Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

1.4. Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali.

Casi particolari:

Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

2. Interventi agevolati e requisiti da rispettare

2.1. Interventi di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

Rientrano in questa tipologia gli interventi che consentano di conseguire un **fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal DM dell'11 marzo 2008 - Allegato A**. Gli indici che misurano il fabbisogno energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

“Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto (Allegato A d.lgs. 192/05 e ss.mm.ii)”

Per questi interventi il valore massimo della detrazione è di: **100.000 euro**

Le spese detraibili sono:

- Fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione;
- Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione;
- Realizzazione delle opere murarie connesse agli interventi;
- Spese per prestazioni professionali.

L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

Esempio:

Il risparmio energetico invernale può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del fabbisogno energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro. In questo caso, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.

Solo in caso d'interventi che non incidono sul fabbisogno energetico globale per il riscaldamento, quali **l'installazione di pannelli solari**, quest'ultimi potranno essere oggetto di autonoma valutazione ai fini del calcolo della detrazione massima e fatta valere in aggiunta a quella di cui si usufruisce l'agevolazione, compresa la riqualificazione globale.

Esempio:

Se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro. Se la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e/o di altri interventi consentono una riduzione del fabbisogno globale della climatizzazione invernale tale per cui sia applicabile il limite

massimo di 100.000, sarà possibile usufruire di una detrazione di 160.000 euro.

2.2. Interventi sull' INVOLUCRO

Si tratta d'interventi riguardanti **strutture opache orizzontali** (coperture, pavimenti), **verticali, finestre comprensive di infissi**, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una **riduzione della trasmittanza " U "**, in base ai valori indicati nella tabella di cui all'Allegato B del DM 11 marzo 2008 come modificato dal **DM 26 gennaio 2010**.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di: **60.000 euro**

Le spese detraibili sono:

- Fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- Fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane);
- Demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi;
- Spese per prestazioni professionali.

Rientrano le spese per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari, che siano dinamici o/e movibili e in grado di regolare i flussi luminosi e termici** che rispettano i requisiti dell'**Allegato M al D.lgs. 311/2006**.

In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei **portoni d'ingresso** a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (**circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010**).

Casi particolari:

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico.

In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

2.3. Installazione di PANNELLI SOLARI

Sono detraibili le spese sostenute per l'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in ambito ricreativo (piscine, strutture sportive ecc.) socio-assistenziale (case di ricovero e cura ecc.) e commerciale, **anche in integrazione con impianti di riscaldamento**.

Sono richiesti:

- Un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- Che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.

Sono assimilabili ai pannelli solari i **sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda**. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di: **60.000 euro**

Le spese detraibili sono:

- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- Realizzazione di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per il collegamento alle utenze.
- Spese per prestazioni professionali.

2.4. Sostituzione di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con:

- Impianti dotati di **caldaie a condensazione**;
- Impianti dotati di **generatori di calore da biomasse combustibili**;
- Impianti dotati di **pompe di calore ad alta efficienza e pompe geotermiche a bassa entalpia**.

Sono detraibili anche le spese per sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

È agevolabile anche la **trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati**, con contabilizzazione del calore, e l'applicazione della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. **E' esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato ad autonomo.**

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di: **30.000 euro**

Le spese detraibili sono:

- Lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- La fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- La realizzazione di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte degli impianti;
- Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sistemi di trattamento dell'acqua, dispositivi di controllo e regolazione, sistemi di emissione;
- Spese per prestazioni professionali.

Casi particolari:

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era

presente. Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E)

2.5. Installazione di SISTEMI DOMOTICI

Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione** nelle unità abitative, che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015):

- Mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- Consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Per questa categoria d’interventi **non è previsto un limite massimo di spesa.**

2.6. Riqualficazione di PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Per interventi di riqualficazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, è possibile usufruire di incentivi graduati n base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti:

- **70%**, se l’opera di efficientamento energetico che interessa l’involucro incide su un area superiore al **25%** della **superficie disperdente lorda** dell’edificio;
- **75%**, se l’opera è destinata a **migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva** delle parti comuni condominiali, conseguendo almeno una **qualità media**, determinabile secondo le disposizioni del **DM 26 giugno 2015**, ovvero:

Prestazione invernale dell’involucro	Qualità	Indicatore
$EP_{H,nd} \leq 1 * EP_{H,nd,limite (2019/21)}$	alta	
$1 * EP_{H,nd,limite (2019/21)} < EP_{H,nd} \leq 1,7 * EP_{H,nd,limite (2019/21)}$	media	
$EP_{H,nd} > 1,7 * EP_{H,nd,limite (2019/21)}$	bassa	

“ $EP_{H,nd,limite (2019/2021)}$ ” è l’indice di **prestazione termica utile** per la climatizzazione invernale dell’edificio di riferimento, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 2021 (per tutti gli edifici non pubblici) ed “ $EP_{H,nd}$ ” è l’indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio in esame. La sussistenza di tali condizioni deve essere **asseverata da professionisti abilitati** mediante l’attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici di cui al citato DM del 26 giugno 2015.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di: **40.000 euro X n. unità immobiliari** che compongono l’edificio. In questo caso il rimborso viene calcolato sulla base di **5 rate annuali** di pari importo.

Casi particolari:

Per tali interventi i **condomini possono cedere la detrazione ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, nonché a **soggetti privati**, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, tranne che ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate.

È, infine, disposto che delle detrazioni del 70% e 75% possano beneficiare anche gli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, con riguardo agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad **edilizia residenziale pubblica**.

Tipologia di intervento	Tetti massimi della detrazione sulle singole unità immobiliari	Tetto massimo della detrazione per le parti comuni di un CONDOMINIO DI 6 APPARTAMENTI
Riqualificazione energetica globale	100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)	240.000 euro (40.000x6) pari al: - 65% di 369.230 euro - 70% di 342.857 euro se l'intervento riguarda almeno il 25% della superficie dell'involucro - 75% di 320.000 euro se con l'intervento si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015
Interventi sull'involucro di edifici Esistenti (strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	
Schermature solari	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)	
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)	

3. Adempimenti Richiesti

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

1. **ASSEVERAZIONE:** E' necessaria per attestare la **rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dal DM 19 febbraio 2007** e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 192/2005, e ss.mm.ii.

Dall'11 ottobre 2009, per effetto del **DM del 6 agosto 2009** che modifica il DM 19 febbraio 2007, l'asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la **rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia** degli edifici e relativi impianti termici prevista dall'art. 28, comma 1, della Legge 10/1991.

TIPO D'INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
Riqualificazione energetica globale	Deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008 .
Interventi sull'involucro	<p>Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 così come modificato dal DM 26 gennaio 2010.</p> <p>Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.</p>
Installazione di pannelli solari	<p>Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; ▪ che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno 2 anni; ▪ che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera; ▪ che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti. <p>Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</p>
Interventi sulla climatizzazione invernale	<p>Per caldaie a condensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua, con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW;

- sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

- che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione deve specificare che:

- per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2010, ovvero:

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	COP
			2008-2009	2010
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,8	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,9	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,7	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,0	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,4	5,1

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER	EER
			2008-2009	2010
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,3	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,4	3,8

aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,1	3,2
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,2	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,2	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,6	5,1

- che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

Qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.

- L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE):** L'attestato è redatto dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" contenute nel DM 26 giugno 2009 come modificato dal **DM 26 giugno 2015** in attuazione al D.lgs. 192/2005.
Ai soli fini delle detrazioni fiscali si può trasmettere all'ENEA l'attestato di qualificazione energetica (AQE) redatto in conformità all'allegato A del **DM 19 febbraio 2007**.

Esclusioni:

Dal 2008, per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e d'installazione di pannelli solari, non è richiesto l'attestato di prestazione/qualificazione energetica.

Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI:** La scheda deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del **DM 19 febbraio 2007** o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. Deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
 - la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito;
 - il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Rettifica della scheda informativa:

Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.

Si possono correggere per esempio:

- errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione,
- i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento,
- gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.

In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Poiché la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio della scheda informativa, il beneficiario ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da **tecnici abilitati** alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

3.1. Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- **Copia dell'attestato di prestazione o di qualificazione energetica** (allegato A del DM 19 febbraio 2007);
- **Scheda informativa** (allegato E o F del DM 19 febbraio 2007), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" e non di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (Circolare 21/E 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate)

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell'Enea: www.acs.enea.it

Casi particolari:

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine

di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la **complessità dei lavori** eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. L'indirizzo è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Va indicato il riferimento *"Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica – Anno..."*. Se non si è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, si può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

3.2. Come effettuare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che:

- **i contribuenti NON titolari di reddito di impresa** devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale**;
- **i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati** dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da **altra idonea documentazione**.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Ritenuta sui bonifici :

Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'**8%**. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva.

La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).

Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull'applicazione della ritenuta.

3.3. Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare, va conservato :

- il **certificato di asseverazione** redatto da un tecnico abilitato;

- la **ricevuta di invio** tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'**Enea**;
- le **fatture o le ricevute fiscali** comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la **ricevuta del bonifico bancario o postale** attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la **copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese**.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

3.4. Quadro di sintesi dei principali adempimenti

DOCUMENTI	Cosa trasmettere all'Enea:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. scheda informativa 2. attestato di prestazione (o qualificazione) energetica
	Cosa conservare:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. asseverazione 2. ricevuta di trasmissione dei documenti 3. fatture o ricevute fiscali 4. ricevuta del bonifico
PAGAMENTI	Contribuenti senza partita IVA: bonifico bancario o postale
	Altri contribuenti: qualsiasi forma

4. Riferimenti bibliografici

- Guida dell'Agenzia dell'Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" – marzo 2016
- Guida "Edilportale" alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – gennaio 2017;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di bilancio 2017"